

Convenzione per il Sistema bibliotecario della Valtellina per gli anni 2023-2028

Tra

la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio, corso XXV Aprile, rappresentata dal dirigente reggente del settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro", domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

e

....., con sede in, via/piazza....., rappresentato da, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,,

Premesso che:

- attraverso il Sistema bibliotecario si attua l'integrazione e la cooperazione dei servizi bibliotecari ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25;
- gli enti intendono avvalersi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – Finalità e compiti

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Il Sistema bibliotecario della Valtellina è lo strumento mediante il quale si attuano la cooperazione e l'integrazione tra le biblioteche del territorio, fatta salva l'autonomia di ciascuna, per offrire ai cittadini dei Comuni aderenti un servizio organico e qualificato. Il Sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socio-culturali del territorio, con particolare riguardo alla scuola. Il Sistema bibliotecario della Valtellina ha sede presso la Provincia di Sondrio, ente capofila.

ART. 2 – COMPITI E FUNZIONI

Il Sistema bibliotecario della Valtellina svolge i seguenti compiti:

- a) coordinare i programmi delle biblioteche associate;
- b) coordinare gli acquisti del materiale librario e documentario anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
- c) gestire la catalogazione centralizzata delle nuove acquisizioni e, sulla base di una specifica programmazione, la catalogazione del pregresso e di fondi speciali;
- d) fornire la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica alle biblioteche aderenti;
- e) rilevare i dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza, secondo le indicazioni e le modalità operative stabilite dalla Regione;
- f) promuovere e coordinare le attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento;
- g) collaborare con strutture e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alla scuola;
- h) studiare, con i Comuni sprovvisti di biblioteca, specifici progetti per la realizzazione di punti di accesso al catalogo provinciale.

Sulla base di specifici accordi con i Comuni interessati, il Sistema potrà provvedere integralmente alla gestione amministrativa degli acquisti librari e documentari, nonché del servizio di apertura delle biblioteche attraverso la fornitura, anche temporanea, di personale qualificato.

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2028.

ART. 4 - GESTIONE E OBBLIGHI

1. La Provincia di Sondrio, ente capofila:

- a) adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;
- b) realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema;
- c) assume la funzione di centro servizi e assicura sulla base delle disponibilità di bilancio del Sistema l'espletamento dei compiti individuati all'art. 2;
- d) assegna il personale necessario tenendo conto delle indicazioni della specifica normativa regionale e mette a disposizione adeguati spazi per gli uffici del Sistema;
- e) assume a suo carico le spese generali per il funzionamento del Sistema, incluso il personale di cui all'art. 7.

2. I Comuni aderenti titolari di biblioteca assicurano, a fronte dei servizi di cui all'art. 2:

- a) l'adesione al catalogo unico delle biblioteche della provincia di Sondrio;
- b) la disponibilità di personale tecnico-bibliotecario qualificato;
- c) la partecipazione del personale alle iniziative di coordinamento proposte dal Sistema;
- d) una gestione e uno sviluppo delle raccolte documentarie coerenti con la tipologia del servizio e comunque coordinati a livello sistemico;
- e) il rispetto delle procedure gestionali condivise a livello sistemico;
- f) la partecipazione alle spese del Sistema con il versamento della quota associativa di cui all'art. 8.

3. I Comuni aderenti non titolari di biblioteca o titolari di una biblioteca priva dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) assicurano la partecipazione alle spese con il versamento della quota associativa di cui all'art. 8).

TITOLO II - Organizzazione

ART. 5 – ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Almeno una volta all'anno viene convocata l'Assemblea degli amministratori, composta dai legali rappresentanti o loro delegati degli enti aderenti al Sistema bibliotecario, con lo scopo di approvare i programmi delle attività del sistema, valutare lo stato dei servizi e tracciare possibili linee di sviluppo della cooperazione.

2. Si identificano quattro valori di voto (da 1 a 4) calcolati in relazione alla popolazione degli enti aderenti, il valore pari a 5 assegnato al Comune di Sondrio e il valore pari a 6 assegnato all'ente capofila:

fino a 1.500 abitanti – 1 voto;

fino a 3.000 abitanti – 2 voti;

fino a 6.000 abitanti – 3 voti;

oltre i 6.000 abitanti – 4 voti;

Comune di Sondrio – 5 voti;

Provincia di Sondrio – 6 voti.

3. Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati. In seconda convocazione, che può avere luogo anche a distanza di un'ora dalla prima, basta la presenza di almeno un terzo dei voti rappresentati.

ART. 6 – COMITATO TECNICO DEI RESPONSABILI DELLE BIBLIOTECHE

1. Almeno una volta l'anno viene convocato il Comitato tecnico composto dai responsabili delle biblioteche aderenti al Sistema per predisporre i programmi delle attività del Sistema da sottoporre all'Assemblea degli amministratori. Al Comitato tecnico partecipano anche il coordinatore del Sistema e il responsabile del servizio Cultura della Provincia.

2. Su particolari questioni il Sistema bibliotecario potrà richiedere agli enti convenzionati la disponibilità a collaborare anche a specifici gruppi di lavoro tramite il personale tecnico delle biblioteche.

ART. 7 – COORDINATORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Il coordinatore del Sistema bibliotecario è un'unità di personale in possesso delle caratteristiche indicate dalla normativa regionale e preposta dall'ente capofila al Sistema bibliotecario.

Il coordinatore:

- a) cura l'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema di cui all'art. 2;
- b) assiste alle sedute dell'Assemblea degli amministratori del Sistema bibliotecario e ne redige i verbali;
- c) convoca e coordina il Comitato tecnico del Sistema;
- d) provvede alla stesura della relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario da inviare agli enti convenzionati;
- e) collabora, per quanto di competenza, alla formulazione della proposta per la relazione previsionale e programmatica per il bilancio preventivo dell'ente capofila.

ART. 8 - FINANZIAMENTO

1. Al finanziamento del Sistema bibliotecario si provvede con fondi costituiti da:

- a) le quote associative dei Comuni convenzionati, determinate in € 0,60 per abitante;
- b) altre entrate straordinarie.

2. Ciascun Comune, non più tardi del 31 maggio, eroga la somma dovuta all'ente capofila per l'esercizio in corso, sulla base del dato della popolazione residente al 1 gennaio dell'anno precedente pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT.

TITOLO III – Norme finali e transitorie

ART. 9 – QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2023

Per l'anno 2023 le quote associative sono dovute per intero e dovranno essere erogate all'ente capofila entro il 31 ottobre.

ART. 10 – ADESIONE DI ALTRI ENTI LOCALI

1. Anche altri enti locali potranno in qualsiasi momento aderire alla presente convenzione. Tale adesione, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa da parte dell'ente aderente, avrà la durata prevista dall'art. 3.

2. In tal caso, per il primo anno, le quote previste dal precedente art. 8 dovranno essere versate in proporzione al numero dei mesi, o frazioni di essi superiori a 15 giorni, ancora mancanti alla fine dell'anno.

ART. 11 – BIBLIOTECHE DI ALTRA TITOLARITA'

Possono aderire al Sistema bibliotecario della Valtellina anche altri enti, pubblici o privati, titolari di biblioteca che intendano aderire al catalogo unico provinciale. La convenzione che definirà l'adesione di tali enti dovrà prevedere una forma di partecipazione alle spese del Sistema che costituisca un equo corrispettivo al pagamento dei servizi erogati dal Sistema stesso.

Ad enti quali Comunità Montane e BIM dell'Adda che dovessero aderire al Sistema bibliotecario della Valtellina verrà assegnato un valore di voto pari a 5.

ART. 12 - FACOLTA' DI RECESSO

I firmatari della presente convenzione hanno facoltà di recedere per giusta causa. Il recesso, da notificare entro il 30 giugno, ha valore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene comunicato.

ART. 13 - CONTROVERSIE

In caso di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le parti ne rimettono la definizione a un collegio di arbitri; a ciascuna parte è riservata la nomina di un arbitro. Per quanto riguarda il numero e il modo di nomina degli arbitri, si rimanda all'art. 809 del codice di procedura civile.

ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente convenzione sostituisce ed annulla le precedenti convenzioni in essere in materia di sistemi bibliotecari.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Provincia di Sondrio

Per il Comune di

Per il Comune di

.....